



Deliberazione n. 192	Del 28 APR. 2015	Atti 49/76/297
----------------------	------------------	----------------

Oggetto: Rinnovo della convenzione passiva con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per prestazioni oncologiche varie.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con deliberazione n. 333 del 10.9.2013, è stata rinnovata fino al 31.12.2014 la convenzione passiva precedentemente stipulata con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per prestazioni oncologiche e di chirurgia plastica ricostruttiva a favore degli assistiti dell'Azienda, al fine di garantire ai sanitari dell'Istituto, nell'espletamento dell'attività di diagnosi e cura, il supporto di sanitari specializzati particolarmente competenti in patologie tumorali;
- che, con mail 25.9.2014, questa Azienda ha chiesto il rinnovo per il biennio 2015/2016 della convenzione citata, alle medesime condizioni precedentemente applicate;
- che l'Istituto Tumori ha trasmesso solo con mail 26.3.2015 il nuovo testo di accordo per la sottoscrizione digitale;

accertato il parere favorevole espresso in merito al rinnovo di cui trattasi dal Direttore sanitario aziendale, con annotazione a margine della lettera di proposta 24.9.2014;

considerato che la spesa complessiva annua derivante dal rinnovo della convenzione in oggetto è stimata in € 6.000,00;

acquisito il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di rinnovare, per il biennio 2015/2016, la convenzione passiva con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per



Azienda Ospedaliera

Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n.	192	Del 28 APR. 2015	Atti 49/76/297
------------------	-----	------------------	----------------

prestazioni oncologiche varie (oncologia e chirurgia plastica ricostruttiva) a favore degli assistiti dell'Azienda;

- 2) di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di imputare la spesa annua complessiva derivante dal rinnovo della convenzione, stimata in € 6.000,00, tra i costi del bilancio degli esercizi di competenza sul conto 510.020.00090 "consulenze sanitarie da ASL, AO, IRCCS Regione";
- 4) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n.	192	Del 28 APR. 2015	Atti 49/76/297
------------------	------------	-------------------------	----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **28 APR. 2015**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(**Maria Cianchella**)

www.AlboPretorioonline.it 30104175

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE

TRA

la **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"** (di seguito denominata "Fondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Amministrativo, avv. Luigi Cajazzo, e del Direttore Sanitario, dott. Vito Corrao, (a ciò delegati con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione, giusta determinazione 25 luglio 2013 n. 190DG)

- da una parte -

E

'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), codice fiscale 80064670153 e partita I.V.A. 0903310159, con sede in Milano, P.za Cardinal Ferrari n.1, in persona del legale rappresentante dott. Amedeo S. Tropiano - Direttore Generale

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che l'Istituto Pini ha la necessità di stipulare una convenzione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche sanitarie a favore dei propri assistiti;
- che la Fondazione provvede, con proprio personale della Dirigenza sanitaria, che ha fatto opzione per l'attività libero-professionale intramuraria, a effettuare prestazioni specialistiche sanitarie a favore degli assistiti dell'Istituto Pini e su richiesta dello stesso;
- che la Fondazione è nella possibilità di soddisfare tale necessità per il tramite delle seguenti strutture semplici dipartimentali e complesse:
 - s.s.d. Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto,
 - s.c. Pediatria Oncologica,
 - s.c. Ematologia,
 - s.c. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
- che i professionisti coinvolti effettuano prestazioni oncologiche unicamente su patologie di competenza della struttura di appartenenza.
- che l'art. 5, comma 6, della L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, autorizza le Aziende Ospedaliere – una volta soddisfatte le necessità del servizio sanitario regionale – a produrre e rendere contro corrispettivo a terzi prestazioni o altri servizi sanitari.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

L'attività per le prestazioni di specialità oncologiche afferenti alle strutture semplici dipartimentali e complesse di Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica e Ematologia vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'Istituto Pini mediante accessi, per un massimo di tre alla settimana, della durata di un'ora ciascuno –cumulabili in un'unica giornata- a richiesta dell'Istituto Pini, sulla base delle proprie necessità da determinarsi di comune accordo tra le Unità Operative interessate dei due Contraenti.

Le attività per le prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'Istituto Pini mediante chiamata per un numero di accessi per prestazioni chirurgiche previsti nell'arco di un anno non superiore a 10.

Nell'arco temporale coperto dalla presente convenzione, il personale medico sopraindicato svolge l'attività di cui trattasi al di fuori del normale orario di servizio, recandosi presso il Contraente su richiesta dei suoi sanitari autorizzata dalla Direzione Sanitaria e compatibilmente con le esigenze istituzionali della Fondazione.

Art. 2 – Corrispettivo per l'esecuzione dell'attività

A titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di specialità oncologiche (Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica ed Ematologia), l'Istituto Pini si impegna a versare alla Fondazione € 237,00 (Euro duecentotrentasette/00) per ogni accesso.

A titolo di corrispettivo per le visite specialistiche di chirurgia plastica e ricostruttiva, per i pazienti solventi la tariffa è fissata in € 150,00 (Euro centocinquanta/00), per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Per gli interventi chirurgici si applicano le tariffe di seguito specificate:

- ricostruzione con lembo miocutaneo di retto-addominale, € 2.000,00 (Euro duemila/00),
- ricostruzione con lembo miocutaneo di muscolo grande dorsale, € 2.000,00 (Euro duemila/00),
- ricostruzione con lembi fascio cutanei, € 1.000,00 (Euro mille/00),
- ricostruzione con innesti cutanei, € 500,00 (Euro cinquecento/00),
- ricostruzione con lembi ad anastomosi microvascolari, € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Per eventuali altri interventi la tariffa viene concordata di volta in volta sulla base del preventivo formulato dallo specialista della Fondazione.

Le consulenze, svolte al di fuori dell'orario di lavoro, danno luogo a compenso che compete ai sanitari interessati nei modi di cui alla vigente normativa.

Art. 3 – Modalità di pagamento

L'Istituto Pini si impegna a pagare gli importi dovuti per le prestazioni in oggetto della presente convenzione entro 60 gg. dal ricevimento della relativa fattura, che viene emessa a:

- cadenze trimestrali dalla Fondazione per le prestazioni di specialità oncologiche afferenti alle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di Oncologia Medica Tumori Mesenchimali dell'adulto, Pediatria Oncologica e Ematologia;
- cadenze mensile per le prestazioni di chirurgia plastica e ricostruttiva.

A tal fine, il Dirigente Medico che ha eseguito la prestazione, provvede a trasmettere alla s.c. Risorse Economiche Finanziarie e Libera Professione della Fondazione i dati relativi alla consulenza prestata, compilando una distinta, convalidata dall'Istituto Pini, nella quale siano riportati i dati relativi a: tipologia della prestazione, importo da fatturare, data e orario degli accessi effettuati nel periodo interessato.

Le fatture devono essere intestate e inviate a:

A.O. – ISTITUTO ORTOPEDICO "GAETANO PINI", P.ZA CARDINAL FERRARI, 1 – 20122 MILANO

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, è data facoltà alla Fondazione di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 – Sede di espletamento dell'incarico

L'incarico oggetto della presente convenzione è espletato presso la sede istituzionale dell'Istituto Pini in Milano, P.za Cardinal Ferrari, 1.

L'Istituto Pini mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la prestazione, opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione con i sanitari delle U.O. interessate senza vincolo di subordinazione.

L'Istituto Pini garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della convenzione.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 – Assicurazione per responsabilità civile

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo svolgimento del presente incarico, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016, regolando progressivi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 gennaio 2015, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire entro tale termine al destinatario.

In particolare, l'Istituto Pini riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità dei consulenti.

In caso di recesso, l'Istituto Pini corrisponde alla Fondazione i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione, si procede alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parti dei soggetti interessati.

Considerata la natura delle prestazioni oggetto della presente scrittura, qualora entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale sopra indicata, entrambe le Parti abbiano espresso per iscritto l'intenzione di stipulare nuovo contratto destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione, il presente contratto si intende prorogato sino all'effettiva sottoscrizione del nuovo accordo, che to della Fondazione a

percepire i compensi per l'attività svolta.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate con scambio di corrispondenza tra le parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di

Art. 8 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, la Fondazione viene considerata Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Fondazione, nell'ambito della propria autonomia, provvede:

- a) alla nomina degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 196/03. L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile;
- b) alla opportuna sensibilizzazione del personale addetto al trattamento dei dati in ordine alle prescrizioni della legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale stesso è tenuto, nonché del segreto d'ufficio e professionale;
- c) alla vigilanza del personale per il rispetto delle disposizioni di legge, secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso, la Fondazione si impegna alla corretta e integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di responsabilità.

Art. 9 – Foro competente esclusivo

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

Art. 10 – Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono rilevanti ai fini I.V.A., ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni: sono esenti da I.V.A. le prestazioni sanitarie; sono soggette a I.V.A. le prestazioni alberghiere.

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di entrambe le Parti;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della Parte che vi ha dato causa;
- la presente convenzione è redatta in tre copie: una per ciascuna delle Parti e una per la registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (avv. Luigi Cajazzo) IL DIRETTORE SANITARIO (dott. Vito Corrao)

Milano, 28 APR. 2015

Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropicano)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 4 (Modalità di pagamento), 7 (Durata), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Foro competente esclusivo).

Milano,

Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (avv. Luigi Cajazzo) IL DIRETTORE SANITARIO (dott. Vito Corrao)

Milano, 28 APR. 2015

Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropicano)